

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 756/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2012

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, ha abolito l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, le informazioni relative al destinatario sono obbligatorie in una dichiarazione sommaria di uscita. Tuttavia, quando le merci sono trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» il destinatario non è noto. In tal caso deve essere utilizzato un codice specifico al fine di indicare che non sono note le informazioni concernenti il destinatario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero ⁽⁴⁾, è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti ⁽⁵⁾. È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CE) n. 2454/93.

- (4) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni di esenzione dal pagamento dell'IVA dovuta all'importazione. Una delle condizioni è che al momento dell'importazione l'importatore deve aver fornito determinate informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di importazione. È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 al fine di prevedere una soluzione armonizzata per indicare tali informazioni nella dichiarazione doganale. L'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE deve essere indicato nella descrizione della casella n. 44 nell'allegato 37.
- (5) Poiché un'operazione di transito comunitario può aver luogo in Andorra e a San Marino, l'indicazione di tali paesi deve essere aggiunta al riferimento ai paesi dell'EFTA nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per riflettere il fatto che la garanzia o l'esonero dalla garanzia possono non essere validi in uno o più paesi dell'EFTA, nonché in Andorra o a San Marino.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽⁷⁾, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽⁸⁾. Occorre pertanto aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1172/95 nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (7) Nel 2010 è stata stabilita l'ottava versione delle norme Incoterms («Incoterms 2010»). Al fine di adeguare le condizioni di consegna, nell'allegato 38 devono pertanto figurare i codici Incoterms quali modificati dagli Incoterms 2010.
- (8) L'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene un elenco di codici imballaggi basato sull'elenco di rappresentazioni codificate delle denominazioni per i tipi di imballaggio utilizzati nel commercio internazionale, di cui agli allegati V e VI della raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. L'elenco di codici è stato riveduto in seguito allo sviluppo tecnologico. È perciò opportuno sostituire l'elenco dell'allegato 38 con l'ultima versione a seguito della revisione 8.1 della raccomandazione n. 21.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.⁽⁸⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.